

OGGETTO

DISCIPLINA DELL'EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI

AGGIORNAMENTO

11 OTTOBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 13-bis L. 31.12.2012 n. 247
Art. 19-quaterdecies DL 16.10.2017 n. 148 convertito in L. 4.12.2017 n. 172
Art. 1 commi 487 e 488 L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

CODICE CLASSIFICAZIONE

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale tra i lavoratori autonomi e i c.d. "clienti forti", è stata introdotta la garanzia all'equo compenso del professionista e la nullità delle eventuali clausole vessatorie contenute nelle convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.

L'art. 19-quaterdecies del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) ha introdotto il nuovo art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247, contenente disposizioni volte a garantire, l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.

L'art. 13-bis della L. 247/2012 si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"). Si tratta, nello specifico, dei rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V c.c., ivi compresi quelli che hanno una disciplina particolare ex art. 2222 c.c., con la sola esclusione degli imprenditori. In tale ambito, sono inclusi espressamente anche i professionisti iscritti in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, sono ricompresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (art. 19-quaterdecies co. 2 del DL 148/2017).

L'art. 1 co. 487 e 488 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'equo compenso, così come introdotta dall'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017).

Si considera equo il compenso quando risulta:

- Proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- Conforme ai parametri ministeriali dettati in caso di liquidazione dei corrispettivi da parte di un organo giurisdizionale (art. 13-bis co. 2 della L. 247/2012).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2018

PAGINA
2/5

AMBITO APPLICATIVO

La disciplina sull'equo compenso è entrata in vigore dal 6 dicembre 2017 e trova applicazione con riferimento alle prestazioni rese da:

- ⇒ gli avvocati iscritti all'albo (art. 13-bis della L. 247/2012);
- ⇒ i professionisti di cui all'art. 1 della L. 22.5.2017 n. 81, relativo ai rapporti di lavoro autonomo, iscritti o meno in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, ad esempio i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (art. 19-quaterdecies co. 2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172).

Con riguardo alla Pubblica Amministrazione, viene stabilito che la stessa è tenuta a garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi conferiti successivamente al 6.12.2017, data di entrata in vigore della L. 172/2017 di conversione del DL 148/2017 (art. 19-quaterdecies co. 3 del DL 148/2017).

Sarebbe, dunque, preclusa anche alla Pubblica Amministrazione la possibilità di accettare prestazioni con compensi inferiori a quelli fissati nei decreti ministeriali di riferimento (parere AGCM 24.11.2017 n. AS1452).

Vengono esclusi gli Agenti della Riscossione, che sono, comunque, tenuti a garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, una pattuizione dei compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste (art. 19-quaterdecies co. 4-bis del DL 148/2017).

RAPPORTI PROFESSIONALI

La disciplina sull'equo compenso riguarda i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto:

- per gli avvocati, lo svolgimento delle seguenti specifiche attività (art. 2 co. 5 e 6 primo periodo della L. 247/2012):
 - attività esclusive, quali l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (salvi i casi espressamente previsti dalla legge);
 - attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, qualora sia connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (salvo le competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate);
- con riferimento ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, seguendo un'interpretazione sistematica della norma, tutte le attività ricomprese nell'oggetto stesso della professione (art. 1 del DLgs. 139/2005).

Lo svolgimento della prestazione può avvenire sia da parte del singolo professionista, sia in forma associata o societaria.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2018

PAGINA

3/5

COMMITTENTI

La disciplina sull'equo compenso si estende ai rapporti professionali regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dai seguenti committenti:

- ✧ imprese bancarie e assicurative;
- ✧ imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.

Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6.5.2003 n. 2003/361/CE, in base alla quale si definisce:

- "microimpresa", un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- "piccola impresa", un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per le convenzioni stipulate dai sopra elencati soggetti viene stabilita dal legislatore una presunzione di predisposizione unilaterale, salvo prova contraria.

PARAMETRI MINISTERIALI DI RIFERIMENTO

Il corrispettivo per essere equo deve essere conforme ai parametri ministeriali dettati per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi, che variano rispetto ai professionisti coinvolti.

Avvocati	DM 10.3.2014 n. 55
Professioni vigilate dal Ministero della Giustizia (ad esempio, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)	DM 20.7.2012 n. 140
Consulenti del lavoro	DM 21.2.2013 n. 46
Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica	DM 19.7.2016 n. 165
Professioni non ordinistiche	Non risultano parametri di riferimento.

CLAUSOLE VESSATORIE

Si intendono vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni sopra esaminate che determinano, "anche in ragione della non equità del compenso pattuito", un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

La vessatorietà delle clausole è presunta (anche qualora siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione) in 9 ipotesi predeterminate.

CLAUSOLE VESSATORIE	Sono quelle che, in generale, determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.
	Si presume la natura vessatorie per le clausole che prevedono: <ul style="list-style-type: none">• la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;• la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;• la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;• l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;• la rinuncia del professionista al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;• la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;• il riconoscimento al professionista, nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, solo del minore importo previsto nella convenzione, anche qualora le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;• l'applicazione della nuova disciplina sui compensi, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, se la stessa comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o comunque non ancora definiti o fatturati;• la limitazione del compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Sul punto si precisa che, ai fini della validità di tali clausole, l'art. 1, co. 487 della Legge di Bilancio 2018 ha espunto dall'art. 13-bis co. 5 della Legge n. 247/2012 l'enunciato "salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione". Pertanto, la trattativa tra le parti non è più elemento di valutazione per l'esclusione della natura vessatoria delle clausole, che sono vessatorie in quanto tali.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2018

PAGINA

5/5

A norma del comma 3 dell'art. 19-quaterdecies, è compito della Pubblica Amministrazione garantire il diritto all'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine, la stessa dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

REGIME SANZIONATORIO

La clausola vessatoria è nulla (la nullità opera a vantaggio del professionista); rimane valida la restante parte del contratto.

Il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola e ne dichiara la nullità, determina così il corrispettivo del professionista tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti ministeriali, applicabili in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.

Non essendo previsto un termine decadenziale per la proposizione dell'azione di nullità, trova applicazione la regola generale dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fermo restando che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata (oltre che del rimborso per le spese relative) si prescrive in 3 anni (art. 2956 n. 2 c.c.).

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI